

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. Il Tribunale ha errato nel considerare che la Commissione di ricorso avesse correttamente applicato le conclusioni delle precedenti sentenze del Tribunale HELLM e XAAAOYMI e HALLOUMI alla presente causa. Tali cause non riguardavano marchi di certificazione ma altri tipi di marchi, in particolare, rispettivamente, marchi dell'Unione europea collettivi e ordinari. La funzione essenziale di tali marchi è indicare l'origine commerciale dei prodotti (una pluralità di operatori commerciali connessi dall'appartenenza ad un'associazione nel caso di un marchio collettivo). I marchi di certificazione, al contrario, non ricoprono la funzione essenziale di indicare l'origine, ma di distinguere una classe di prodotti, in particolare, prodotti di cui si certifica che soddisfano le disposizioni per l'uso consentito dal marchio di certificazione HALLOUMI e che sono stati autorizzati ad essere prodotti secondo tali disposizioni. Inoltre, il pubblico di riferimento in tali precedenti sentenze del Tribunale era diverso rispetto al pubblico di riferimento nella presente causa.
2. Il Tribunale ha erroneamente statuito che un marchio nazionale antecedente — il marchio nazionale di certificazione in tale caso — era del tutto privo di carattere distintivo per distinguere i prodotti certificati da quelli che non lo erano, statuendo erroneamente che il marchio era descrittivo, danneggiando erroneamente la tutela nazionale del marchio nazionale e ponendo erroneamente in questione la validità di detto marchio nel procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO.
3. Il Tribunale ha errato nel confrontare i marchi e nel valutare il rischio di confusione. Esso ha erroneamente affrontato tali questioni come se il marchio anteriore fosse un marchio indicatore d'origine piuttosto che un marchio di certificazione. Esso non ha concesso al marchio anteriore alcun carattere distintivo come marchio di certificazione, ad esempio il fatto di distinguere prodotti che, di fatto, soddisfano gli standard del marchio di certificazione e sono, infatti, fabbricati da produttori autorizzati dal titolare del marchio di certificazione. Esso ha inoltre errato nel considerare come i marchi di certificazione sono tipicamente utilizzati (ad esempio, in modo invariato con un nome distintivo, marchio o logo). Esso non ha considerato il significato e l'importanza del marchio dell'Unione europea controverso, in particolare, non considerando se l'elemento «HALLOUMI» aveva un carattere distintivo indipendente nel marchio posteriore in quanto segno che indica, contrariamente ai fatti, che i prodotti interessati dal marchio dell'Unione europea controverso erano certificati.
4. Il Tribunale non ha valutato le disposizioni e la giurisprudenza nazionali così come l'ambito di applicazione e gli effetti dei marchi di certificazione nazionali. Le condizioni e le modalità della normativa degli Stati membri sui marchi di certificazione non sono stati armonizzati nelle direttive sui marchi 89/104<sup>(1)</sup> o 2008/95<sup>(2)</sup> ma, il regolamento sul marchio dell'Unione europea dispone che tali marchi nazionali possono formare la base di diritti antecedenti che ostano alla registrazione dei marchi dell'Unione europea. Tali diritti devono essere considerati alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni nazionali, analogamente ai vari diritti nazionali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio dell'Unione europea (anche tali diritti non sono armonizzati e variano molto per loro natura, ambito di applicazione ed effetti da Stato membro a Stato membro).

<sup>(1)</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Erding (Germania) il 10 dicembre 2018 — U.B. e T.V. / Eurowings GmbH

(Causa C-776/18)

(2019/C 82/13)

Lingua processuale: il tedesco

## Giudice del rinvio

Amtsgericht Erding

## Parti

Ricorrenti: U.B., T.V.

Convenuta: Eurowings GmbH

### Questione pregiudiziale

Se, in caso di cancellazione di un volo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004<sup>(1)</sup>, si debba presumere che vi sia un'offerta di imbarco su un volo alternativo, idonea a consentire ai passeggeri di raggiungere la propria destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto, anche nel caso in cui venga effettuato un trasporto sostitutivo verso un aeroporto diverso da quello indicato nella conferma di prenotazione, qualora tale aeroporto sia situato nella medesima regione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU 2004, L 46, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Lussemburgo) il 19 dicembre 2018 — EU / Caisse pour l'avenir des enfants

(Causa C-801/18)

(2019/C 82/14)

Lingua processuale: il francese

### Giudice del rinvio

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

### Parti

Appellante: EU

Appellata: Caisse pour l'avenir des enfants

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro (nella specie la Caisse pour l'avenir des enfants, nel Lussemburgo) siano tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'articolo 45 TFUE, della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>(1)</sup>, e del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>(2)</sup>, in particolare il suo articolo 4, a erogare le prestazioni familiari a un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di condizioni di concessione di detti sussidi, i suddetti enti competenti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro (il Lussemburgo) e un paese terzo (il Brasile), riconoscono il diritto alle prestazioni familiari a favore dei propri cittadini e residenti.
- 2) In caso di risposta affermativa e laddove il principio sancito nella succitata giurisprudenza Gottardo<sup>(3)</sup> sia esteso al contesto delle prestazioni familiari, se l'ente competente in materia di previdenza sociale e più in particolare in materia di prestazioni familiari — nella specie, la Caisse pour l'avenir des enfants, l'ente nazionale competente per le prestazioni familiari nel Granducato di Lussemburgo — possa dedurre una giustificazione oggettiva fondata sugli oneri finanziari e amministrativi enormemente pesanti sostenuti dall'amministrazione interessata, per giustificare una disparità di trattamento tra i cittadini dei paesi parti contraenti (della convenzione bilaterale di cui trattasi) e altri cittadini di paesi membri dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

<sup>(2)</sup> GU L 166, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Sentenza del 15 gennaio 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.